

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER FIGLIA CARICO

Domande frequenti

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico>



COS'È?	L'Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico, è corrisposto da INPS e sostituisce il Bonus Bebè, il Bonus Mamma Domani e l'Assegno per il Nucleo Familiare.
A CHI SI RIVOLGE?	<p>L'Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni figlio con disabilità a carico (senza limiti di età); - per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza; - per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che: <ul style="list-style-type: none"> - frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; - svolga il servizio civile universale. <p>È compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali e con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC (senza necessità di presentare apposita domanda).</p>
QUANTO SPETTA?	<p>L'importo è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell' ISEE in corso di validità. Può essere richiesto anche in assenza di ISEE, ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'Assegno previsti dalla normativa.</p> <p>È prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota variabile da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore (in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità; - una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell'Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
CHI DEVE FARE DOMANDA?	Uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
QUANDO FARE DOMANDA?	La domanda è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo ; può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 . Non c'è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.
QUANDO VIENE PAGATO?	Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo . Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
COME RICHIEDERLO?	La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

